

STUDIO LEGALE MANCINONE

Avvocato Raissa Mancinone

Patrocinante in Cassazione e nelle Magistrature Superiori

Larino 86035, Via M.T. Cicerone n. 4

Campobasso 86100, Via Roma n. 58

Vasto 66054, Corso Plebiscito n. 46

Tel. Fax 0873 363171

PEC: avvraissamancinone@pec.it

ECC.MO

CONSIGLIO DI STATO

ATTO DI APPELLO CAUTELARE CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

COLLEGIALI

Nell'interesse del **sig. Andrea Sorrentino** (C.F. SRRNDR00T05L113R) nato a Termoli (CB) il 05.12.2000 e residente in Vasto (CH) alla Via del Giglio n. 21, rappresentato e difeso dall'**Avv. Raissa Mancinone** [C.F. MNCRSS75S57L113C] del Foro di Larino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Larino (CB) alla Via Cicerone n. 4, nonché domiciliato digitalmente presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvraissamancinone@pec.it. Per ogni eventuale comunicazione si faccia riferimento al seguente indirizzo pec: avvraissamancinone@pec.it nonché al seguente numero di fax. 0873/363171.

- *Appellante*

CONTRO

Università degli Studi di Ferrara (C.F. 80007370382 - P.IVA 00434690384) in persona del legale rappresentante *p.t.*, Via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara

Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma, 00153, Largo Antonio Ruberti n. 1, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede alla Via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma.

- *Appellati*

* * * * *

per l'impugnazione e la riforma

dell'ordinanza cautelare collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, **n. 32/2024 pubblicata in data 07.02.2024 e non notificata** in seno al procedimento iscritto all'R.G.N. 11/2024, nella parte in cui ha affermato che: *“la previsione di soglie di crediti minime da soddisfare per poter presentare la domanda di ammissione ad anni successivi al primo non pare, prima facie, contrastare con la vigente*

normativa, considerata anche la strumentalità di tale previsione rispetto alla possibilità di garantire una proficua frequentazione dello studente; - che al candidato era richiesta la semplice comparazione dei programmi e/o dei settori scientifico disciplinari e la verifica del rispetto delle propedeuticità, operazione che appare, ad un primo, sommario, esame, proprio della fase cautelare, non eccessivamente onerosa per il richiedente l'iscrizione; - che il bando prevedeva espressamente che non sarebbero state prese in considerazione domande con un numero di CFU sostenuti inferiore a quello minimo previsto per l'anno per cui si concorre: un tanto al fine di garantire uniformità di trattamento e rispetto della par condicio tra candidati; - che l'anno accademico è ormai da tempo iniziato e ciò non può non avere refluenza sulla positiva frequentazione dello stesso;”

PREMESSO CHE

- 1) Il sig. Sorrentino, odierno ricorrente, conseguiva la laurea triennale in Biotecnologie Mediche presso l'Università degli Studi di Ferrara (matricola: 153885).
- 2) Una volta sostenuti tutti gli esami del triennio, acquisendo ben **180 CFU**, in data 09.06.2023 il sig. Sorrentino conseguiva il diploma di laurea in Biotecnologie Mediche presso l'Università di Ferrara.
- 3) Successivamente, si iscriveva al Corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie industriali del biofarmaco, cosmetici e nutraceutici”.
- 4) Dimostrava, pertanto, un'elevata preparazione e propensione allo studio a tal punto da decidere di intraprendere gli studi in Medicina e Chirurgia, tenuto conto anche dell'elevato numero di esami sostenuti che erano e sono convalidabili presso la facoltà medica.
- 5) Al che il ricorrente presentava la domanda per il “*BANDO DI SELEZIONE PER L'ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/24*” approvato con D.R. protocollo n. 125418 - repertorio n. 846/2023 del 08/06/2023 e pubblicato sull'albo d'Ateneo - protocollo n. 126266 – rep. n. 447/2023 del 09/06/2023.
- 6) Il ricorrente, ai fini della candidatura per l'immatricolazione ad anno successivo al primo in Medicina e Chirurgia, depositava tutta la documentazione richiesta dal bando stesso.
- 7) Il bando di selezione all'art. 4 “valutazione della domanda” stabiliva un aspetto particolare, *sui generis*, e a tratti discriminatorio rispetto agli approdi giurisprudenziali sin qui raggiunti.
- 8) Venivano introdotte, infatti, soglie di sbarramento “a monte” che prima di questo bando l'ateneo non aveva mai introdotto e che, in ogni caso, rappresentavano e rappresentano una discriminazione verso i candidati.

9) Nello specifico, l'art. 4 stabiliva che *“Le domande di ammissione saranno valutate dalla Commissione didattica competente.*

L'ammissione avviene in base all'analisi della carriera pregressa e al riconoscimento dei crediti convalidabili, in relazione al percorso di studi del corso di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara.

La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

1. crediti formativi e sbarramenti

2. propedeuticità

tenendo conto del Percorso di Formazione del corso di studio di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara.

*Si ricorda che non sono riconosciuti **tutti i crediti maturati** presso le università di provenienza, bensì solamente quelli **“riconoscibili e convalidabili”** rispetto al piano degli studi del corso di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara per l'anno di corso per cui si presenta la domanda.*

*1. Il numero minimo di **crediti formativi** (CFU) riconosciuti/convalidati richiesti ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'ammissione ad anni successivi al primo è quello indicato nella tabella di seguito riportata.*

ANNO DI CORSO PER CUI SI CONCORRE	CFU MINIMI PER AMMISSIONE	COORTE
III	80 (di cui almeno 40 CFU relativi ai I anno e almeno 40 al II anno)	2021/22
IV	120 (di cui almeno 40 CFU relativi al I anno e almeno 40 al II anno)	2020/21
V	180 (acquisti nel quadriennio)	2019/20

VI	220 (acquisiti nel quinquennio precedente)	2018/19
----	--	---------

Gli sbarramenti previsti indicati nel Percorso di Formazione sono i seguenti:

- *per poter essere ammesso al secondo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal piano degli Studi del primo anno, corrispondenti ad almeno 40 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione;*
- *per poter essere ammesso al terzo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal Piano degli Studi per un totale di almeno 80 CFU, di cui almeno 40 al primo anno di corso e almeno 40 al secondo anno;*
- *per poter essere ammessi al quarto anno occorre aver superato/convalidati almeno 120 CFU (di questi, almeno 40 CFU relativi al I anno e almeno 40 relativi al II anno);*
- *per poter essere ammessi al V e VI anno occorre aver ottenuto almeno rispettivamente un numero totale di 180 e 220 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione.*

Per conoscere il piano degli studi della coorte di riferimento, si consiglia di consultare il Percorso di Formazione pubblicato alla pagina:

<https://corsi.unife.it/lm-medicina/studiare/didattica/percorso-di-formazione/percorso-formativo-e-manifesti-a-a-precedenti>.

Saranno riconosciuti e convalidati i crediti:

- *relativi ad esami che corrispondono, per programma e/o Settore Scientifico Disciplinare, al percorso di studio in Medicina e chirurgia di Ferrara,*
- *che rispettano le propedeuticità indicate nel Percorso di Formazione del corso di laurea in Medicina e chirurgia per la coorte di riferimento in base all'anno di iscrizione.*

Gli esami superati nell'università di provenienza che non riportino un voto ma solamente un'idoneità, verranno valutati attribuendo il solo numero di CFU corrispondente. Non verrà attribuito pertanto alcun voto in trentesimi.

*2. **Le propedeuticità** del corso di laurea sono riportate nella seguente tabella e riportate anche nel "Regolamento Didattico del Corso di Studio"*

Se non si è prima superato l'esame di:	non si può sostenere l'esame di:
--	----------------------------------

Chimica medica e biochimica I;	Biochimica e biologia molecolare
Fisica medica Anatomia umana II e propedeutica clinica; Biochimica e biologia molecolare;	Fisiologia I
Fisiologia I;	Fisiologia II
Istologia ed Anatomia I;	Anatomia umana II e propedeutica clinica
Fisiologia I; Patologia I ed immunologia; Microbiologia;	Patologia II e fisiopatologia
Fisiologia II; Patologia II e fisiopatologia;	Metodologia clinica II
Fisiologia II;	Farmacologia
Metodologia clinica II;	Chirurgia I e dermatologia Medicina interna I e Malattie infettive
Metodologia clinica II;	Anatomia patologica I
Anatomia patologica I;	Anatomia patologica II
Anatomia patologica II;	Medicina interna II e terapia medica Chirurgia II
Chirurgia I e dermatologia;	Chirurgia II
Chirurgia II;	Chirurgia III ed emergenze medico chirurgiche
Medicina interna I e Malattie infettive	Medicina interna II e terapia medica

Medicina interna II e terapia medica;	Medicina interna III e medicina del territorio
Medicina interna II e terapia medica;	Pediatria Medicina legale e del lavoro Ginecologia e ostetricia

Gli insegnamenti riportati nella tabella si riferiscono a insegnamenti integrati. Ad esempio i crediti relativi all'esame FISIOLOGIA I (9 CFU) - non potranno essere convalidati 6 senza che risultino superati i moduli di Fisica medica (7 CFU), Anatomia umana II e propedeutica clinica (16 CFU) e Biochimica e Biologia Molecolare (10 CFU).

*Gli esami richiesti dovranno essere superati entro **la data di presentazione della domanda**. Si consiglia di consultare attentamente il Percorso di formazione del corso di studio nel rispetto dalla propria coorte di appartenenza.*

10) Si legga questo articolo insieme al successivo art. 5 "Attribuzione dei punteggi e graduatoria degli idonei", secondo cui "Tutti coloro che rispondono ai requisiti richiesti entrano nella graduatoria di merito.

Se i candidati valutati idonei sono più numerosi rispetto ai posti disponibili la Commissione stilerà una graduatoria di merito dei candidati idonei.

Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri:

1) Numero crediti formativi totali riconosciuti e convalidati dalla Commissione:

Viene attribuito n. 1 punto per ogni credito formativo acquisito riconosciuto e convalidato.

2) Media aritmetica esami riconosciuti e convalidati dalla Commissione.

Alla media aritmetica degli esami riconosciuti e convalidati è attribuito il punteggio riportato nella tabella seguente:

<i>MEDIA ARITMETICA</i>	<i>PUNTI</i>
<i>30/30</i>	<i>= punti 60</i>
<i>Da 28/30 a</i>	<i>= punti 54</i>

29,99/30	
Da 26/30 a 27,99/30	= punti 48
Da 24/30 a 25,99/30	= punti 42
Da 22/30 a 23,99/30	= punti 36
Da 20/30 a 21,99/30	= punti 30
Da 18/30 a 19,99/30	= punti 24

CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI DEGLI ESAMI SUPERATI ALL'ESTERO

La valutazione degli esami sostenuti in università che prevedono un sistema diverso da quello italiano avviene sulla base della seguente formula:

$Voto = \frac{V - V_{min}}{V_{max} - V_{min}} * (I_{max} - I_{min}) + I_{min}$ (si comprenderà meglio sul file allegato)

“Dove:

V = Voto da convertire

V_{min} = Voto minimo per la sufficienza nell'Università di provenienza

V_{max} = Voto massimo nell'Università di provenienza

I_{min} = Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)

I_{max} = Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)

Qualora dalla documentazione risulti adottata anche la scala valutativa in ECTS, si userà quest'ultima. Per le valutazioni su scala valutativa ECTS si fa riferimento al seguente criterio di conversione:

<i>Valutazione e da convertire</i>	<i>Voto</i>
<i>A</i>	<i>30</i>
<i>B</i>	<i>28</i>
<i>C</i>	<i>26</i>
<i>D</i>	<i>23</i>
<i>E</i>	<i>18</i>

Tutti i candidati collocati in posizione utile in graduatoria in relazione al numero dei posti a bando sono considerati vincitori.

DISTINZIONE DEGLI EX AEQUO:

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

In caso di parità tra uno o più candidati invalidi, in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.”

11) Ebbene, in base al combinato disposto di cui ai richiamati articoli del bando, 4 e 5, la previsione di uno sbarramento sa monte e strettamente collegato all'autovalutazione fatta dal candidato, vista anche la domanda di partecipazione ed i riscontri dell'università all'istanza di accesso agli atti di cui si dirà nel prosieguo, viola il diritto allo studio e, soprattutto, i principi sanciti dai numerosi approdi giurisprudenziali che fanno capo alla ormai famosa sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 1/2015. 12) Per l'immatricolazione ad anno successivo al primo in Medicina e Chirurgia, per chi proviene da facoltà sanitaria, sono necessari almeno **25 CFU** in materie convalidabili, senza frapporvi limiti ulteriori o, addirittura, sbarramenti.

Ma v'è di più!

13) Lo sbarramento di cui sopra, a quanto pare, si dimostrava ancor più stringente e limitante se si guarda alla domanda di partecipazione alla selezione; in evidente violazione della *lex*

specialis, come si dirà nel prosieguo, in cui in sede di compilazione della domanda il candidato non dichiarava solo la volontà di candidarsi alla detta selezione, addirittura, era **onerato di un compito decisamente arduo che non spettava a lui: dichiarare l'anno di corso in cui si voleva concorrere.**

14) Il sig. Sorrentino, in buona sostanza, doveva dichiarare, su sua responsabilità, l'anno accademico (la Coorte) in cui voler concorrere con una duplice conseguenza:

I) valutare da solo il proprio *curriculum* universitario attraverso dei calcoli da fare ai sensi dell'art. 5 del bando (onerando di fatto il candidato di una preventiva auto valutazione che certamente non spetta a lui fare, bensì alla Commissione di valutazione);

II) presentare la candidatura specificando a monte l'anno di corso presso cui concorrere, IV anno nel caso del sig. Sorrentino, e rimanendo illegittimamente vincolati a tale scelta al punto da essere esclusi se la Commissione avesse poi ritenuto il mancato raggiungimento dei CFU necessari dalla soglia di sbarramento; in pratica, il candidato che in base alle sue valutazioni, con il rischio elevato di commettere errori non essendo un membro della Commissione valutatrice, pensava di poter concorrere per il IV anno rimaneva vincolato esclusivamente a quella Coorte, con la conseguenza che nel caso in cui non avesse raggiunto il limite di CFU convalidabili, sanciti dallo sbarramento, **VENIVA AUTOMATICAMENTE ESCLUSO PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DEI CREDITI** (come del caso del sig. Sorrentino).

15) Con questo artificio, in buona sostanza, si caricava il candidato di un peso ed un rischio illegittimo ed oltremodo insostenibile, in palese contrasto con il principio di leale collaborazione tra P.A. e privato ed i più basilari principi costituzionali di trasparenza e buon andamento della P.A., *ex art. 97 Cost.*, con l'effetto che nel caso di erronea autovalutazione del proprio *curriculum* universitario il candidato si sarebbe visto escluso a priori;

16) In realtà, il bando avrebbe dovuto prevedere e consentire al candidato, come accade nella generalità di analoghe selezioni universitarie, di iscriversi alla selezione senza onerarli di un'autovalutazione vincolante e caducante, bensì il curriculum universitario sarebbe dovuto passare per il vaglio di apposita Commissione che, in caso positivo, avrebbe dovuto collocarlo lei stessa nell'anno di corso idoneo in base alla mole di CFU adeguatamente riconosciuti.

17) Il sig. Sorrentino, così, partecipava alla selezione in oggetto e in data 07.11.2023 l'ateneo pubblicava la graduatoria finale degli ammessi al IV anno di corso e l'elenco dei non ammessi al IV di corso, ove in quest'ultimo elenco figurava il sig. Sorrentino, prematricola n. 6, con un punteggio complessivo pari a **126**; con soli **90** CFU riconosciuti.

18) Al che presentava una prima richiesta all'Università degli Studi di Ferrara con cui conoscere le motivazioni sottese alla predetta valutazione, alla quale l'ufficio immatricolazioni riscontrava affermando, apoditticamente, il mancato raggiungimento del limite dei 120 CFU ai fini dell'immatricolazione al IV anno.

19) Nel prendere atto della valutazione, seppur illegittima per le motivazioni di cui in seguito, si notava che l'elenco degli ammessi era decisamente inferiore al numero di posti resi disponibili per il IV anno, pari a 40 unità come indicato nel bando di selezione.

20) Tanto è vero che venivano ammessi solo 12 unità rispetto ai 40 posti disponibili per l'anno di corso, senza alcuna motivazione a giustificazione di questa scelta.

21) In seguito, con pec del 07.12.2023 per il tramite della scrivente difesa presentava istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto copia della documentazione relativa alla posizione del sig. Sorrentino, compresa la documentazione degli ammessi alla selezione a scopo comparativo, e richiesta del nominativo di almeno uno dei controinteressati, ai fini della notifica del relativo ricorso.

22) Venivano richiesti a fini comparativi anche i documenti di 3 candidati non ammessi al IV, identificati con le prematricole nn. 99, 166 e 250, i quali ottenevano il medesimo punteggio del sig. Sorrentino.

23) Il 21.12.2023 riscontrava l'ateneo con pec accogliendo parzialmente la richiesta di accesso circa i documenti relativi al candidato e degli ammessi al IV anno, rigettando, invece, la richiesta di documentazione relativa ad alcuni dei non ammessi al III anno di corso, poiché: *“Con riferimento ai dati relativi agli anni precedenti, si precisa che l'istante risulta altresì privo dell'interesse diretto concreto ed attuale di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 241/1990, avendo lo stesso partecipato alla sola procedura relativa al IV anno di corso.”*

24) A prescindere dall'illegittimità del parziale diniego, poiché il sig. Sorrentino in verità manteneva e mantiene vivo l'interesse all'ostensione anche della documentazione di coloro che hanno concorso per il III anno, se non altro perché il bando indetto dall'ateneo era unitario con un'unica procedura, si conferma, così, l'interesse sotteso al riscontro.

25) l'ateneo confermava che *“Con riferimento ai dati relativi agli anni precedenti, si precisa che l'istante risulta altresì privo dell'interesse diretto concreto ed attuale di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 241/1990, avendo lo stesso partecipato alla sola procedura relativa al IV anno di corso.”*

26) Dal riscontro si desume chiaramente la conferma dello sbarramento a monte e che il candidato era tenuto a compiere una preliminare ed autonoma valutazione (calcolo vero e

proprio) degli esami già sostenuti, la cui scelta ne vincolava la candidatura esclusivamente per quella precisa coorte; piuttosto che, invece, predisporre una semplice domanda generica alla selezione senza che la preventiva valutazione del candidato del proprio percorso universitario, qualora fosse necessaria, lo vincolasse a priori a quell'anno di corso.

27) Come ampiamente affermato, una valutazione vincolante deve essere fatta dalla Commissione valutatrice, quale organo deputato, e non dal candidato. Il candidato, al massimo, può presumere in maniera del tutto approssimativa, e di certo non vincolante, una certa idea sulla sua documentazione; chiaro è che non gli si può addossare il risultato di una valutazione che ne vincoli, addirittura, la candidatura per una determinata coorte – vedendosi poi escludere per non aver raggiunto i crediti sufficienti.

28) Nel frattempo, l'ateneo si rendeva cartolarmente disponibile ad ostentare la sola documentazione del candidato e degli ammessi al IV anno, **senza, però, riscontrare alcunché alla richiesta di ottenere il nominativo e l'indirizzo di residenza di almeno uno dei controinteressati al ricorso.**

29) Infatti, inizialmente si richiedeva e poi si sollecitava l'ateneo a rendersi parte diligente nel mettere a disposizione della difesa il nome di almeno uno dei controinteressati, tenuto conto della graduatoria, ormai, definitiva e, dunque, dell'evidente cristallizzazione delle posizioni contrapposte.

30) Come si evince chiaramente dalla graduatoria finale, per ovvie ragioni di privacy non venivano riportati né i nominativi dei candidati ammessi e né, tantomeno, gli indirizzi di residenza. È evidente, d'altro canto, che il sig. Sorrentino così come chiunque altro non poteva e non può avere accesso ai detti dati personali che per tale procedimento sono usati e tutelati direttamente ed esclusivamente dall'Università degli Studi di Ferrara.

31) Per tale ragione, come confermato peraltro da pacifica giurisprudenza, avrebbe dovuto riscontrare alla richiesta del ricorrente indicando i relativi dati dei controinteressati (nome, cognome e indirizzo di residenza), dimostrandosi parte diligente e collaborativa verso il privato.

32) Il sig. Sorrentino ricorreva al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, impugnando tra i vari atti l'esclusione dalla graduatoria di merito finale.

33) Si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Ferrara e all'esito dell'udienza cautelare fissata per il giorno 7 febbraio 2024, il Collegio adito emetteva l'ordinanza cautelare n. 31/2024 che rigettava le richieste di parte ricorrente, **pubblicata in pari data e non notificata.**

34) Tutto ciò premesso, si ritiene doveroso procedere con la proposizione del gravame per le seguenti ragioni in

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

I. CIRCA L'OMESSO RISCONTRO DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA SULLA RICHIESTA DEI DATI DI ALMENO UN CONTROINTERESSATO, AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 41 COMMA 2 C.P.A. CONSEGUENTE VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE EX ART. 97 COST. E DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO.

La vicenda di che trattasi merita un'attenta disamina per le numerose questioni che sottendono l'illegittimità della condotta posta in essere dall'ateneo resistente.

In primis, come si evince dal titolo del punto in redazione, il sig. Sorrentino ha preso parte al bando di selezione oggetto di impugnazione, per l'ammissione ad anno successivo al primo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara. Al termine della valutazione dei titoli il sig. Sorrentino si è visto escluso dalla graduatoria finale degli ammessi.

Come è evidente, la graduatoria di per sé rappresenta il momento in cui si cristallizzano le posizioni giuridiche dei candidati ammessi e dei non ammessi.

A tale fattispecie si ricollega l'art. 41 comma 2° c.p.a., secondo cui *“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge [...]”*.

Ebbene, vista la chiarezza della norma, da un lato, e la pubblicazione della graduatoria degli ammessi, dall'altro – in cui gli ammessi sono contraddistinti esclusivamente da una serie numerica denominata “prematricola”, senza nominativi e indirizzi di residenza - a causa del mancato riscontro circa la richiesta di almeno 1 nominativo e relativo indirizzo di residenza, quale controinteressato, **il ricorrente è evidentemente impossibilitato ad effettuare la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41 comma 2° c.p.a.**

Come anticipato, il ricorrente oltre all'istanza di accesso agli atti – dei quali ad oggi non si ha alcuna traccia – sempre in data 07.12.2023 ha richiesto formalmente il nominativo e l'indirizzo di residenza di almeno un controinteressato, collocato utilmente nella graduatoria degli ammessi al IV anno, al quale notificare il ricorso ex art. 41 comma 2° c.p.a.

A tale richiesta, visto il silenzio dell'Università degli Studi di Ferrara, è seguito un sollecito datato 21.12.2023 che è rimasto puntualmente inevaso non consentendo, dunque, al sig. Sorrentino la possibilità di instaurare correttamente il contraddittorio.

Ciò in quanto, per ovvie ragioni di trattamento dei dati personali, l'ateneo è l'unico soggetto deputato al possesso dei dati e ad averne accesso; per tale motivo è altrettanto palese che il ricorrente, così come tutti i candidati nella sua stessa posizione e tutti i soggetti estranei alla selezione (al di fuori della P.A.), non può per legge risalire autonomamente al nominativo corrispondente ad almeno uno dei controinteressati e all'indirizzo di residenza, se non per il tramite dell'ateneo che ha l'obbligo, addirittura, di dimostrarsi parte diligente e collaborativa nel fornire tali dati qualora il ricorrete ne faccia richiesta ai fini della presentazione di un ricorso giurisdizionale.

Ebbene, nel censurare la condotta a dir poco ostracista ed in violazione dei principi cardine di cui all'art. 2 e ss. L. 241/1990 posta in essere dall'Università degli Studi di Ferrara, come indicato anche da recente giurisprudenza, il ricorrente può in alternativa proporre ricorso giurisdizionale avverso il silenzio della P.A. o presentare istanza di notifica per pubblici proclami, *ex R.D. n. 642 del 1907* – istanza che nel prosieguo verrà presentata (*ex multis TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 27 febbraio 2007, n. 1264*).

Per le ragioni suesposte, vien da sé che non possono sussistere i presupposti per qualsivoglia declaratoria di inammissibilità dell'atto, qualora vi si paventasse l'eccezione, tenendo in ogni caso ben presente che nulla è stato sollevato di tal guisa in sede di prime cure.

* * * * *

NEL MERITO

II. SULL'ABUSO DELLE SOGLIE DI SBARRAMENTO PER ONERARE IL CANDIDATO DI UNA VALUTAZIONE ULTRONEA, LIMITANTE E VINCOLANTE CHE IN CASO DI ERRORE AVREBBE PROVOCATO LA SUA MATEMATICA ESCLUSIONE.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST.

ILLEGITTIMITA' DEL BANDO PER QUANTO CONCERNE L'ART. 4 NELLA PARTE IN CUI CONTIENE LE SOGLIE DI SBARRAMENTO, CHE ONERANO IL

CANDIDATO A COMPIERE UNA PREVENTIVA VALUTAZIONE DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA, IN SOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE. ECCESSO DI POTERE E CONSEGUENTE ANNULLABILITA' EX ART. 21 OCTIES L. 241/1990 DEL DECRETO RETTORILE DEL 13.10.2020 E DEGLI ATTI SUCCESSIVI PER EVIDENTE ECCESSO DI POTERE

a) La vicenda *de qua* presenta dei connotati alquanto insoliti rispetto all'evoluzione normativa e, soprattutto, giurisprudenziale in materia.

Il TAR Emilia-Romagna nell'impugnata ordinanza ha stabilito laconicamente *“che la previsione di soglie di crediti minime da soddisfare per poter presentare la domanda di ammissione ad anni successivi al primo non pare, prima facie, contrastare con la vigente normativa, considerata anche la strumentalità di tale previsione rispetto alla possibilità di garantire una proficua frequentazione dello studente; - che al candidato era richiesta la semplice comparazione dei programmi e/o dei settori scientifico disciplinari e la verifica del rispetto delle propedeuticità, operazione che appare, ad un primo, sommario, esame, proprio della fase cautelare, non eccessivamente onerosa per il richiedente l'iscrizione; - che il bando prevedeva espressamente che non sarebbero state prese in considerazione domande con un numero di CFU sostenuti inferiore a quello minimo previsto per l'anno per cui si concorre: un tanto al fine di garantire uniformità di trattamento e rispetto della par condicio tra candidati;”*

In relazione alla vicenda di che trattasi è doveroso rilevare che la questione amministrativa è di estrema importanza, anche per le conseguenze che ne deriverebbero in termini di interessi legittimi vantati dall'appellante.

Più precisamente, ad avviso di questa difesa il TAR ha erroneamente sancito l'esclusione del sig. Sorrentino sulla base di concetti poco calzanti rispetto al caso *de quo*, non superando in maniera soddisfacente le numerose eccezioni sollevate in sede di prime cure.

Al fine di comprendere al meglio le contestazioni che si intendono muovere da qui in avanti, è necessario analizzare contemporaneamente gli aspetti sollevati dai Giudici, tutt'altro che condivisibili.

Nelle motivazioni addotte all'interno dell'ordinanza i giudicanti avrebbero dovuto tener conto delle soglie di sbarramento in ordine all'evidente compressione dell'interesse legittimo del concorrente che si è visto vincolare la sua partecipazione alla selezione, con effetti caducanti, così come introdotte dal bando di selezione.

Dunque, un provvedimento cautelare correttamente adottato avrebbe significato, da un lato, prevedere, eventualmente, delle soglie di sbarramento in modo da predeterminare il monte CFU necessario per concorrere ad ogni anno accademico, ma, dall'altro, consentire con **estrema certezza al candidato di essere valutato dalla Commissione preposta al fine di un suo corretto collocamento nella coorte opportuna.**

Ciò avrebbe significato, dunque:

- 1) Valutare il curriculum del sig. Sorrentino
- 2) Attribuire un numero di CFU riconosciuti in base agli esami già svolti presso il corso di laurea di provenienza
- 3) Collocare il sig. Sorrentino ad una coorte idonea in base, eventualmente, alle soglie di sbarramento predeterminato

In tal modo, a differenza dell'ordinanza del TAR Emilia-Romagna oggi impugnata, non avrebbe onerato il candidato della scelta **vincolante** dell'anno di corso, con effetto escludente nel caso in cui lo stesso avesse erroneamente valutato il suo percorso accademico, facendo richiesta di iscrizione ad una coorte piuttosto che ad un'altra in base ai CFU in possesso e riconosciuti.

In buona sostanza, il TAR Emilia-Romagna avrebbe giudicato correttamente senza comprimere ancora di più gli interessi legittimi dell'odierno appellante qualora avesse sposato la tesi di parte ricorrente, che richiama le modalità di selezione della quasi totalità degli atenei italiani, secondo cui l'Università di Ferrara avrebbe dovuto stabilire una soglia minima di CFU per accedere alla selezione; successivamente, il candidato in sede di presentazione della domanda non avrebbe dovuto fare alcuna valutazione preliminare, né tantomeno vincolante, se non quella al limite della soglia minima, e comunque avrebbe dovuto rimettersi alla valutazione della Commissione che avrebbe deciso l'idoneità o meno del candidato e, SOPRATTUTTO, la collocazione dello stesso all'anno di corso più idoneo in base al numero di CFU ottenuto.

Null'altro!

Invece, ciò che l'appellante registra, suo malgrado e che lo onera del presente appello cautelare, è una gravissima violazione di legge dell'Università degli Studi di Ferrara e anche del TAR Emilia-Romagna, che non ha per nulla preso in considerazione le considerazioni del sig. Sorrentino.

In secondo luogo, il dato dell'inizio dell'anno accademico, seppur incontrovertibile, di certo non legittima condotte in violazione di legge e comprimere il diritto allo studio,

costituzionalmente garantito, tenuto conto del fatto che il ricorrente ad oggi sarebbe dovuto essere regolarmente iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara se l'ateneo non avesse adottato condotte simili e il TAR non avesse deciso in tal modo.

b) Come detto, il bando di selezione oggetto di impugnazione, all'art. 4 dispone delle soglie di sbarramento, a monte, che nulla hanno a che vedere con i principi fondanti il diritto allo studio e i principi di cui all'art. 97 Cost.

Inoltre, il concetto di sbarramento a monte (che nella compilazione della domanda si è evoluto ancora di più imponendo al candidato di scegliere lui stesso l'anno di corso in cui voler concorrere, vincolando, però, la sua domanda esclusivamente a quel preciso anno di corso, senza, invece, avere la possibilità di candidarsi e poi essere valutato dalla Commissione che, in caso positivo, immatricola il candidato in una coorte piuttosto che in un'altra) così inteso è assolutamente estraneo dai principi sanciti dalla normativa e dall'evoluzione giurisprudenziale.

c) Partendo dalle dovute premesse, con la legge del 02.08.1999 n. 264, rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", sono state introdotte le modalità di accesso a determinati corsi di laurea, tra i quali quello di medicina e chirurgia.

L'art. 4, comma 1, della medesima legge stabilisce che "l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato".

L'ammissione a determinati corsi di laurea presuppone il superamento dei famosi "test di ingresso", che mirano a valutare le conoscenze dei candidati sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché la predisposizione del candidato per lo studio delle discipline oggetto delle dette prove.

Proprio partendo dall'assunto del disposto di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 264/99, è evidente che la normativa abbia voluto introdurre un limite agli accessi ai corsi di laurea ivi

specificati, con il presumibile scopo di riservare i posti messi a bando agli studenti più preparati e meritevoli, provenienti dalle scuole superiori e non dalle università.

Sul punto il Consiglio di Stato, Sez. Ad. Plenaria, a mezzo della sentenza emessa il 28.01.2015 n. 1 si è espresso partendo dall'analisi del combinato disposto di cui alla l. n. 264/1999 ed al D.M. N. 270/2004, attraverso le quali sconfessa, in ogni suo punto, la disposizione dell'Università di Messina, con la quale onerava gli studenti stranieri a sostenere preliminarmente i test di ingresso per poter, eventualmente, trasferirsi presso la detta Università.

Difatti, il Consiglio di Stato proprio in relazione all'interpretazione letterale della normativa di riferimento ha precisato che “se i contenuti della prova di ammissione di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola (v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti”, prosegue il Collegio, “[...] se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, **vièppiiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discendenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l'impegno complessivo di apprendimento (v. art. 5 del D.M. n. 270/2004) dimostrato dallo studente con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”.**

Appare evidente la chiarezza del contenuto della norma regolatrice degli accessi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo la quale per i diplomati è imprescindibile l'accesso alla facoltà senza aver prima sostenuto e raggiunto un punteggio sufficiente alle prove d'ingresso, pur tuttavia nulla può vietare a studenti già iscritti ad altre facoltà di poter richiedere la valutazione del proprio piano di carriera presso il corso di laurea dell'Università in cui si vuole iscriverne.

In secondo luogo, l'eventuale ammissione o meno del candidato può certamente dipendere da un preventivo controllo del numero dei crediti maturati sino a quel momento e dalla

tipologia degli esami sostenuti, in ossequio alle disposizioni attinenti agli organi deputati alla valutazione ed alle modalità previste per l'esecuzione della stessa, così come stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea. Infatti, la prassi giurisprudenziale ha sancito che l'unica soglia da dover rispettare per poter richiedere l'immatricolazione ad anno successivo al primo fosse quella di **25 CFU**, in materie convalidabili.

Difatti, la normativa di riferimento non fa alcuna menzione circa la necessità di dover sostenere le prove preliminari all'accesso, se non per coloro che accedono per la prima volta al mondo universitario, riferendosi proprio al "novizio" che chiede di essere accolto per la prima volta nel sistema universitario.

Per coloro che, invece, intendono accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e che provengono già da altri corsi di laurea, stabilisce il Consiglio di Stato, l'università che si vede recapitare una tale richiesta (oggi attraverso apposito bando di selezione) può tuttalpiù stabilire delle modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo dei colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute (come stabilito anche dall'art. 3, comma 8 del D.M. 16.03.2017).

Con l'intervento del Consiglio di Stato la previsione di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia è stata estesa anche agli studenti provenienti da università italiane, in considerazione del fatto che il diritto alla libera circolazione ed al soggiorno delle persone sul territorio degli Stati membri non può essere negato, per ovvi motivi, agli abitanti di quel determinato Stato.

Si è dato, dunque, come limite di accesso il possesso di almeno 25 CFU in materie convalidabili e, soprattutto, si è sempre parlato di accesso ad anno successivo al primo, giammai di soglie di sbarramento in base ai crediti universitari posseduti.

d) In seguito, si è espresso anche il MUR stabilendo che gli accessi ad anno successivo al primo sarebbero dovuti essere regolamentati dagli atenei attraverso l'indizione di appositi bandi di selezione.

Da ultimo, il recente D.M. n. 1082 del 07.08.2023 nel disciplinare la procedura dei cd. test di ingresso a Medicina all'allegato 2, comma 11 e ss., dispone in merito alle immatricolazioni ad anno successivo a Medicina e Chirurgia.

Il suddetto comma stabilisce che *“Agli atenei è consentito di procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo*

accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all'interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni [...]” prosegue al successivo comma 12 disponendo che “Fermo restando quanto previsto dal punto 11, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti di sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero Il Ministro dell'università e della ricerca [...]”.

Da un lato viene riconosciuta l'autonomia delle università ma, dall'altro, si stabilisce che la procedura di selezione deve essere regolamentata attraverso appositi regolamenti didattici di Ateneo/corso. Più precisamente, l'autonomia riconosciuta agli atenei è tale poiché rappresentano un pilastro portante della cultura e della crescita di un popolo; è altrettanto fondamentale che gli stessi atenei, però, regolamentino tutti i passaggi relativi al procedimento inerente all'immatricolazione ad anno successivo al primo in maniera puntuale e trasparente.

Ciò posto, nel caso di specie ci si trova di fronte ad una particolarità: il bando di selezione contiene al suo interno delle soglie di sbarramento ben diverse dall'unico limite dei 25 CFU in materie convalidabili e, soprattutto, tali soglie di accesso vincolano il candidato a monte e non sono previste né dal DM n. 1082 del 07.08.2023, né dal Regolamento didattico di Corso di Laurea.

L'art. 5 del Regolamento, infatti, nulla prevede in tal senso rimettendo, seppur colpevolmente, tutto al relativo bando di selezione: *Organizzazione del corso di studi*”, stabilisce al punto “g) *Trasferimenti, passaggi ad altro corso di laurea ed iscrizioni di studenti già laureati Le scadenze e modalità per l'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (anche per chi proviene con trasferimento, passaggio e/o con una carriera progressa) e per le eventuali fasi di scorrimento sono indicate nel BANDO D'AMMISSIONE, consultabile all'indirizzo: <https://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-anumeroprogrammato>*

Le ammissioni ed iscrizioni su anni successivi al primo, per chi non è iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, (anche per chi proviene con trasferimento, passaggio e/o con una carriera pregressa), avvengono sulla base dei posti disponibili pubblicati con apposito avviso, e secondo quanto stabilito dal Bando di ammissione ad anni successivi al primo del Corso, pubblicato alla pagina web: <https://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/programmato>".

Come precisato in parte narrativa, l'art. 4 del bando di selezione prevede delle vere e proprie soglie di sbarramento per l'accesso ad ogni singola coorte: "[...] *Gli sbarramenti previsti indicati nel Percorso di Formazione sono i seguenti:*

- per poter essere ammesso al secondo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal piano degli Studi del primo anno, corrispondenti ad almeno 40 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione;*
- per poter essere ammesso al terzo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal Piano degli Studi per un totale di almeno 80 CFU, di cui almeno 40 al primo anno di corso e almeno 40 al secondo anno;*
- per poter essere ammessi al quarto anno occorre aver superato/convalidati almeno 120 CFU (di questi, almeno 40 CFU relativi al I anno e almeno 40 relativi al II anno);*
- per poter essere ammessi al V e VI anno occorre aver ottenuto almeno rispettivamente un numero totale di 180 e 220 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione. [...]"*

Ebbene, si ritiene che un aspetto così rilevante, quale quello della previsione di soglie di sbarramento, e così dirimente per un candidato debba essere regolamentato preventivamente e chiaramente dall'ateneo, anziché essere indicato direttamente dal bando di selezione. Si tratta di un aspetto di fondamentale rilevanza che merita una previsione avulsa e preliminare rispetto al bando di selezione, cosa che in questo caso non è proprio avvenuta.

Per tale ragione si richiede l'annullamento del provvedimento escludente.

* * * * *

III. CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' ED IRRITUAITA' DEL MODELLO DI DOMANDA DI SELEZIONE PER VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* NELLA PARTE IN CUI RICHIEDE AL CANDIDATO DI FARE UN CALCOLO SUI CREDITI MATURATI, PER POI OBBLIGARLO A SCEGLIERE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER UNA SOLA COORTE VINCOLANDOLO, PER GIUNTA, ALLA RELATIVA COORTE CHE PRESUME POSSA ESSERE QUELLA CORRETTA - ANZICHE' PREVEDERE COME DI CONSUETO ACCADE LA

PARTECIPAZIONE GENERICA DEL CANDIDATO ALLA SELEZIONE E, POI, LA SUCCESSIVA COLLOCAZIONE IN UNA COORTE SPECIFICA A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE POSITIVA DELLA COMMISSIONE – ATTIVITA’ DI SUA COMPETENZA PER GIUNTA.

a) L’art. 5 del bando, come abbiamo visto in precedenza, prevede delle limitazioni a monte che vengono oltremodo confermate e aggravate, nel loro insieme, in sede di compilazione della domanda.

Ai sensi del citato articolo il candidato, in sede di compilazione della domanda, ha dovuto dapprima effettuare una vera e propria valutazione circa gli esami sostenuti – crediti – materie ecc.

In pratica, come poi si dirà, attraverso questa verifica oltremodo approfondita, il candidato si è autovalutato per individuare l’anno di corso in cui concorrere.

Difatti il richiamato art. 5 del bando ha sancito delle soglie di sbarramento per l’accesso ad ogni singola coorte, prevedendo testualmente: “[...] *Gli sbarramenti previsti indicati nel Percorso di Formazione sono i seguenti:*

- *per poter essere ammesso al secondo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal piano degli Studi del primo anno, corrispondenti ad almeno 40 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione;*
- *per poter essere ammesso al terzo anno occorre aver superato/convalidati gli esami obbligatori e/o a scelta previsti dal Piano degli Studi per un totale di almeno 80 CFU, di cui almeno 40 al primo anno di corso e almeno 40 al secondo anno;*
- *per poter essere ammessi al quarto anno occorre aver superato/convalidati almeno 120 CFU (di questi, almeno 40 CFU relativi al I anno e almeno 40 relativi al II anno);*
- *per poter essere ammessi al V e VI anno occorre aver ottenuto almeno rispettivamente un numero totale di 180 e 220 CFU riconosciuti e convalidati dalla Commissione. [...]*”

Balza facilmente agli occhi lo sbarramento di cui si diceva, con dei limiti per ogni anno di coorte che si esprimono al massimo della loro illegittimità in sede di domanda di valutazione.

Una volta effettuata la valutazione preliminare, dunque, (vincolante per tutto il prosieguo della selezione e con l’elevato rischio di commettere errori) il candidato ha dovuto compilare e presentare la domanda di selezione.

Il sig. Sorrentino, infatti, ha compilato la domanda online come stabilito dal bando e si è trovato di fronte una sezione in cui, stranamente, ha dovuto scegliere la coorte presso cui concorrere in base alla precedente autovalutazione.

Ciò significa che non solo il candidato si è dovuto sostituire alla Commissione di valutazione, con gli evidenti rischi che ne possono derivare in termini di errori, ma, addirittura, la valutazione sui CFU potenzialmente convalidabili (autovalutata) è propedeutica alla scelta dall'anno di corso presso cui concorrere. Quindi, il sig. Sorrentino non ha presentato una domanda classica, in cui si allega la documentazione necessaria in attesa che la Commissione si esprima all'atto (sulla base dei criteri di valutazione predeterminati); ha presentato la documentazione ed ha dovuto predisporre un calcolo, con elevato rischio di errore, per poter individuare l'anno di corso cui concorrere.

E non finisce qui.

Una volta che il candidato si è sostituito alla Commissione nello scegliere l'anno di corso, si aprono degli scenari impensabili:

- 1) ha dovuto sperare di non aver commesso errori;
- 2) la Commissione valuta i documenti allegati;
- 3) nel caso, molto probabile, in cui il candidato abbia ritenuto, erroneamente, di poter concorrere, ad esempio, per il IV anno di corso a dispetto di quanto valutato in seguito dalla Commissione secondo cui Commissione la soglia di sbarramento per la detta coorte non sia stata effettivamente raggiunta, l'esito della verifica è tra le peggiori: NON IDONEO.

Premesso quanto detto sulle soglie di sbarramento, al candidato, dunque, che si è trovato in una condizione simile non è stata concessa la possibilità di concorrere per la coorte più idonea al numero di CFU in possesso, come ci si sarebbe attesi, bensì gli è stato riservato l'esito più sfavorevole: l'esclusione dalla selezione.

Esclusione illegittima anche perché non prevista a monte.

Una tale previsione è oltremodo caducante ed illegittima poiché l'esito, favorevole o meno, della selezione è rimessa quasi totalmente ad una prevalutazione a monte del candidato, il quale, non essendo membro di Commissione, può facilmente commettere errori; inoltre, cosa ancora più grave è che l'eventuale errore di calcolo in cui si può incorrere limita l'accesso alla selezione, non consentendo al candidato di poter ugualmente essere valutato per l'anno di corso ritenuto adeguato dalla Commissione.

Questo è il punto maggiormente significativo, oltremodo illegittimo a parere di questa difesa e che riguarda la fattispecie odierna.

Pertanto, e solo in via subordinata, qualora fosse corretta la condotta posta in essere dall'ateneo si eccepisce l'omessa previsione, trasparente, di quanto il candidato si sarebbe trovato ad affrontare in occasione della presentazione della candidatura.

b) Il sig. Sorrentino ha presentato la sua candidatura per il IV anno di corso con la convinzione che avrebbe potuto concorrervi, avendo acquisito ben **180 CFU**, e visto anche l'elevato numero di posti liberi indicati dal bando (ben 40 posti). Il bando, nella sua illegittimità, è stato anche fuorviante rispetto alla domanda compilata e, soprattutto, rispetto soprattutto all'esclusione che ne è scaturita.

La *lex specialis*, dunque, nel prevedere le soglie di sbarramento non ha precisato, esplicitamente, che la domanda avrebbe richiesto la selezione dell'anno di corso a cui concorrere e che l'errore avrebbe provocato l'esclusione dalla selezione, nel caso in cui la Commissione avesse poi accertato il mancato possesso dei CFU minimi per concorrere con quella specifica coorte.

Ebbene, è evidente che a fronte del silenzio su tale aspetto, decisamente nevralgico, il sig. Sorrentino non poteva essere consapevole dei rischi cui sarebbe andato incontro in caso di errore. Tanto è vero che è stato valutato NON IDONEO.

È chiaro il difetto di motivazione dell'esclusione per impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico sulla base della *lex specialis* (pilastro di qualsivoglia selezione pubblica ecc), ferme restando le illegittimità già evidenziate da questa difesa, e un eccesso di potere dell'ateneo.

Volendosi soffermare, per un attimo, sulla sproporzionalità del provvedimento finale rispetto alle previsioni espresse nel bando e la domanda di selezione (come detto sproporzionata rispetto alla richiesta al candidato di selezionare la coorte a cui concorrere e, soprattutto, rispetto agli effetti escludenti in caso di errore) si riscontra una palese incongruenza.

Sul tema del vizio di motivazione dell'atto amministrativo, in relazione alla natura del bando di concorso, la giurisprudenza chiarisce un concetto molto importante partendo dall'obbligo di motivazione, secondo cui *"Detto difetto di motivazione, oltre ad aver reso necessaria la richiesta di chiarimenti, costituisce motivo di illegittimità dell'atto di esclusione, atteso che, per la costante giurisprudenza in materia, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta"* (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2012, n. 1907).

La motivazione si rendeva tanto più necessaria vertendosi in tema di attività espressiva di discrezionalità tecnica, sia pure in relazione ai parametri prestabiliti nel bando di concorso.

Al riguardo occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza in materia, "il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva" (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2013 n. 1969)" (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 07/04/2021 n.2296.).

Ciò è rilevante tenuto conto del monito della giurisprudenza in ordine alla vincolatività del bando e qualora la commissione preposta non abbia valutato attentamente la documentazione prodotta dal sig. Pompeo, posto che lo stesso ha depositato ogni documento richiesto dall'Avviso in oggetto.

Infatti, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti ex artt. 3 e 97 Cost. la *lex specialis* è vincolata alle previsioni in esso stabilite.

Nello specifico, una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato sancisce che *"L'interpretazione della "lex specialis" soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., c.c., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale"* continua nell'affermare che **"In termini più generali, proprio alla luce del piano tenore testuale sopra riportato della legge di gara non è dato cogliere il fondamento dell'incertezza esegetica rilevata nella sentenza impugnata, dovendosi pertanto ribadire il generale principio (ex plurimis, Cons. Stato, III, 6 marzo 2019, n. 1547) per cui dev'essere "privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza, atteso che è necessario evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale"** (Consiglio di Stato Sez. V 31.03.2021 n. 2710).

In secondo luogo, sempre la giurisprudenza afferma che *"le previsioni della lex specialis della gara costituiscano un vincolo per l'amministrazione che le ha predisposte, in capo alla quale non sussiste alcun margine di discrezionalità circa la loro concreta attuazione, sicché*

le singole clausole, finanche quando illegittime, non possono essere disapplicate né dal giudice né dalla stessa stazione appaltante, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela (sulla vincolatività della lex specialis v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991; Consiglio di Stato, Sez. V, 14 dicembre 2018, n. 7057; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2017, n. 5428; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302)'' (T.A.R. Lombardia (Milano) Sez. II sent. 18.12.2019 n. 2693).

La mancata previsione, esplicita, di ciò a cui il sig. Sorrentino sarebbe andato incontro durante la compilazione della domanda e che la sua, autonoma, autovalutazione a monte lo avrebbe vincolato irrimediabilmente all'anno di corso selezionato, rappresenta una chiara violazione della lex specialis, con tutto ciò che ne consegue.

Ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata, nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

Ne discende che le clausole del bando di concorso non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Lazio, sent. 19.02.2019 n. 1910).

Ultronea giurisprudenza abbraccia un orientamento, ormai, cristallizzato che considera, a ben donde, la *lex specialis* quale pilastro della selezione e fondamento del principio dell'autovincolo, *in primis* verso l'ente che lo ha pubblicato.

Nello specifico, in applicazione dei principi di trasparenza e di autovincolo, le procedure concorsuali devono essere rette esclusivamente dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l'Amministrazione non può eventualmente introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, con la conseguenza che la successiva emersione di eventuali discrasie della *lex specialis* non può che essere fatta constare a mezzo dell'autotutela.

Nello specifico sempre il Tar Lazio ha ribadito che “[...] Secondo consolidata giurisprudenza, quando l'Amministrazione indice una procedura selettiva, il bando ne costituisce la *lex specialis*, idonea in qualche modo a cristallizzare la propria offerta, tanto

quanto i requisiti di ammissione o più in generale, le regole del procedimento. Il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza il numero ed il luogo dei posti messi a disposizione, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della par condicio, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8821). Orbene detto vincolo a cui l'Amministrazione si sottopone non può essere oggetto di discostamento se non mediante formale esercizio del potere di autotutela, ove ne sussistano i presupposti” (ex multis T.A.R. Lazio, sez. I, 13.08.2020 n. 9204).

Ciò posto, si ritiene del tutto illegittimo quanto accaduto al sig. Sorretino con conseguente rivalutazione della sua domanda ai fini di un collocamento utile nella graduatoria degli ammessi.

c) Posto quanto sopra, visti dunque gli effetti non previsti della compilazione della domanda e gli esiti nefasti cui il sig. Sorrentino è andato incontro, potendo a quel punto concorrere certamente per il III anno, l'Università avrebbe dovuto quantomeno ammetterlo automaticamente alla valutazione per il III anno o, in alternativa, concedergli i benefici del soccorso istruttorio.

Più precisamente, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (*Compiti del responsabile del procedimento*), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 introduce, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, **con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento** dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere.

Viene stabilito da un recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato un principio molto importante, interpretabile in via analogica anche nella questione di cui trattasi, relativamente ai danni che potrebbero occorrere alla candidata, o soggetto che eventualmente sottopone i suoi titoli ad idonea valutazione, in caso di mancato esperimento dell'istituto del soccorso istruttorio, in base al quale “[...] il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”.

Con particolare riferimento al settore dei concorsi pubblici, i giudici di Palazzo Spada, chiariscono che si applica l'art. 6 l. 241/90, il quale ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente.

L'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura concorsuale che, in quanto diretta al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Sulla scorta di tali principi il Consiglio di Stato afferma che *la giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma*” - [art. 6 della l. 7 agosto 1990 n. 241](#) – *“ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale -come tale valevole anche nei concorsi pubblici- che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti, coinvolti nell'esercizio del potere, di regolarizzare o integrare la documentazione incompleta presentata e, nel caso di concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tali procedure che, essendo dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa” (Cons. di Stato, sez. Quinta, sent. n. 7975/2019).*

Ulteriore giurisprudenza amministrativa ([TAR LAZIO, sezione terza bis, n. 03349/2019](#)) in un caso analogo di soccorso istruttorio ha accolto il ricorso proposto da una candidata al corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 pubblicato in GU n. 90 del 24 novembre 2017 la cui prova era stata illegittimamente annullata in quanto la stessa, dopo aver inavvertitamente cancellato parte della prova, abbandonava l'aula a causa di un sopraggiunto malore.

Il TAR Lazio, con la suindicata sentenza, ha accolto il ricorso della docente in considerazione dell'illegittimo annullamento della prova della ricorrente e della mancata concessione alla stessa del diritto a svolgere nuovamente la prova, anche in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all'art. 6 della L. 241/90.

Pertanto, in riferimento alla fattispecie di che trattasi si ritiene ampiamente condivisibile che l'amministrazione universitaria avrebbe dovuto preliminarmente comunicare al sig. Pompeo

la necessità di regolarizzare, eventualmente, la sua posizione, al fine di garantire a pieno la par condicio tra i candidati, e solo successivamente esprimere l'esito della valutazione.

La regolarizzazione pur riguardando espressamente la documentazione ben può interpretarsi estensivamente, ad avviso della scrivente difesa, in favore del dell'appellante tenuto conto che una chiara e trasparente previsione della *lex specialis* avrebbe consentito al candidato una consapevole partecipazione al bando di selezione.

Quanto auspicato anche a fronte della vigenza dei principi costituzionali non è accaduto, onerando il candidato di un ricorso giudiziale che avrebbe serenamente potuto evitare qualora la P.A. avesse agito nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento, da un lato, e leale collaborazione con il privato, dall'altro.

* * * * *

IV. CIRCA L'OMESSA ASSEGNAZIONE DI TUTTI I POSTI LIBERI PER IL IV ANNO DI CORSO, COME DA BANDO DI SELEZIONE E SUCCESSIVA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI – ILLEGITTIMITA' DELLA CONDOTTA EX ART. 3 E 97 COST.

a) Il sig. Sorrentino anche in sede di gravame lamenta una serie di eccezioni che si palesano molto incidenti anche con effetti diretti sulla sua carriera universitaria.

Prendendo in esame la graduatoria finale dei non idonei, il sig. Sorrentino viene identificato dalla prematricola n. 6 al quale viene attribuito un punteggio totale pari a **126**.

In verità è opportuno segnalare che per l'anno accademico 2022/2023 il bando di selezione (immatricolazione ad anno successivo al primo in Medicina e Chirurgia) non ha previsto alcuna soglia di sbarramento tra una coorte e l'altra; in base alla graduatoria dello scorso anno, alla cui selezione il sig. Sorrentino non ha partecipato, il ricorrente ha appurato che il suo punteggio odierno gli avrebbe consentito l'immatricolazione al IV anno di corso.

Ebbene, se l'Università degli Studi di Ferrara non avesse introdotto le soglie di sbarramento e non avesse agito in modo palesemente discriminatorio, in eccesso di potere ed in contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento della P.A., oggi il sig. Sorrentino avrebbe potuto realizzare il suo sogno di vedersi, un giorno, medico.

b) In secondo luogo, l'art. 1 del bando impugnato recita testualmente: "*1. POSTI DISPONIBILI PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/24 - Le domande di partecipazione alla selezione per anni successivi al primo per il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41) saranno accolte nell'ambito dei posti disponibili, il cui*

conteggio viene effettuato alla data del **31 maggio** (o ultimo giorno lavorativo del mese) di ogni anno.

<i>I posti sono Anno di corso</i>	<i>Posti disponibili</i>
<i>II</i>	<i>0 (zero)</i>
<i>III</i>	<i>8 (otto)</i>
<i>IV</i>	<i>40 (quaranta)</i>
<i>V</i>	<i>26 (ventisei)</i>
<i>VI</i>	<i>5 (cinque)</i>

Come si evince chiaramente dall'articolo in esame, per il IV anno di corso sono stati messi a disposizione ben **40 (quaranta)** posti.

Se non che, all'esito della procedura selettiva, nella graduatoria finale degli ammessi al IV anno, risultano, stranamente, solo **12 ammessi** rispetto a 40 posti disponibili precedentemente banditi.

Dunque, 12 idonei a fronte di 40 posti!

Dagli atti in possesso non risulta alcuna motivazione con cui l'ateneo abbia giustificato l'evidente mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando, né tantomeno la gestione dei medesimi.

È fondamentale che l'ateneo provi la modalità di gestione dei posti liberi, aspetto tanto dibattuto nel copioso dibattito giurisprudenziale in tema di immatricolazione ad anno successivo al primo!

A tal proposito, giova far presente quanto pronunciato dal TAR Molise in un caso analogo, in cui lo scrivente è stato difensore della ricorrente, ove il Collegio adito ha richiesto esplicitamente all'Università degli Studi del Molise chiarimenti proprio sulla gestione, a monte, dei posti liberi a Medicina e Chirurgia.

È stato richiesto, dunque: “[...] Ritenuto che non sia meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente, fondata sul rilievo

secondo cui il gravame investirebbe anche il d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca del 1° luglio 2022 deferito, in quanto atto statale, alla cognizione del T.A.R. Lazio: tale decreto, infatti, è stato impugnato in via del tutto residuale, per l'eventualità che lo stesso potesse arrecare una lesione della sfera giuridica del ricorrente e non è stato fatto oggetto di alcuna censura specifica; conseguentemente, esso non potrebbe comunque essere scrutinato nel presente giudizio;

Ravvisata la necessità, al fine del decidere, dell'acquisizione al fascicolo processuale, da parte dell'Università, del provvedimento di nomina della Commissione, del verbale del suo insediamento, nonché della documentazione prodotta a corredo della loro domanda di partecipazione dalle sigg.re Giulia De Gaetano, Marianna Rega e Gabriella San domenico, tutte candidate risultate idonee all'ammissione all'anno successivo al primo della facoltà di Medicina e Chirurgia di cui al Bando del 22 luglio 2022;

Ritenuto inoltre necessario acquisire, dalla stessa Università, una relazione di chiarimenti, con relativo corredo documentale, sui seguenti punti: i) le ragioni per cui la ricorrente, a fronte dei 120 CFU posseduti in materie convalidabili, è stata inserita proprio nella coorte 2021/2022, per la quale l'art. 8 del Bando aveva previsto zero posti; ii) l'eventuale sussistenza nell'ambito della disciplina di cui si è dotato l'Ateneo di previsioni recanti il criterio per compiere l'inserimento dei candidati all'interno delle varie coorti; iii) i criteri che hanno presieduto alla distribuzione fra le diverse coorti dei posti resisi disponibili successivamente alla pubblicazione del Bando; iv) se e come detti criteri fossero stati predeterminati e resi preventivamente conoscibili;

Stabilito, infine, che l'Amministrazione dovrà procedere all'adempimento degli incombeni istruttori indicati depositando in giudizio la documentazione e relazione di chiarimenti richieste nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notifica se anteriore [...]” (T.A.R. Molise, **ordinanza cautelare del 24.02.2023 n. 17**)

Ciò posto, si ritiene necessario un intervento del Tribunale adito onde sapere “che fine hanno fatto” i restanti 28 posti banditi e non attribuiti ad alcuno studente.

Inoltre, è altrettanto necessario considerare che in base alla graduatoria dei non ammessi, posto quanto già detto in precedenza ed il risultato ottenuto dal sig. Sorrentino, lo stesso avrebbe potuto concorrere per la posizione 39 o 40 (al netto di errori che la Commissione possa aver compiuto nella predisposizione della valutazione finale).

Infatti, nell'attesa di ottenere la documentazione richiesta con relativa istanza di accesso agli atti, i candidati non ammessi al IV anno, identificati con le prematricole nn. 99, 166 e 250

hanno ottenuto lo stesso punteggio del sig. Sorrentino, con la conseguenza che una valutazione comparativa anche dei richiamati candidati porterebbe, con elevata probabilità, ad un'ammissione del sig. Sorrentino, anche in base ai posti originariamente messi a bando (40). Dunque, ai fini della prova di resistenza è stato provato che il sig. Sorrentino avrebbe potuto concorrere per un posto al IV anno collocandosi in posizione utile – entro i 40 posti messi a bando - se l'ateneo non avesse frapposto ostacoli illegittimi ed, in ogni caso, se l'ateneo avesse dato seguito all'effettivo collocamento di tutti i 40 candidati, così come sancito dall'Università degli Studi di Ferrara nel bando oggetto di impugnazione.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris* del richiesto provvedimento cautelare, si rimanda integralmente a quanto esposto nel contenuto del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, la complessa vicenda amministrativistica descritta è caratterizzata da peculiarità che impongono di formulare istanza cautelare in ragione di quanto segue.

Il Sig. Sorrentino presentava domanda per la partecipazione alla selezione per soli titoli, indetta dall'Università degli Studi di Ferrara, per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, classe LM-41, per l'a.a. 2023/2024, a seguito della pubblicazione del relativo bando approvato D.R. protocollo n. 125418 - repertorio n. 846/2023 del 08/06/2023 e pubblicato sull'albo d'Ateneo - protocollo n. 126266 – rep. n. 447/2023 del 09/06/2023.

Successivamente, con graduatoria pubblicata in data 07.11.2023 risultava non idoneo al IV anno di corso, pur avendo maturato ben 180 CFU in seguito alla laurea triennale in Scienze Biologiche presso il medesimo ateneo ferrarese.

Ai fini della sussistenza del *periculum in mora* si evidenzia che l'appellante proprio in relazione all'importanza della predetta procedura selettiva pubblica, che gli consentirebbe la prosecuzione degli studi avendo un chiaro interesse legittimo all'immatricolazione oltre che aspettativa in base alle disposizioni normative e del bando di selezione e al duro colpo subito a seguito dell'illegittimità dell'esclusione per le motivazioni ampiamente espresse in atto, richiede la necessità dello spiegamento dell'istanza cautelare e la conseguente rivalutazione della documentazione e conseguentemente della sua posizione, ai fini di una posizione utile in graduatoria.

Tenuto conto, pertanto, che le graduatorie sono già state formate e che ad oggi risulta, ovviamente, escluso, nonché dell'avvenuta proposizione del presente atto di appello cautelare, qualora non venisse accolta la sospensiva da codesto Ill.mo Consiglio di Stato **si produrrebbe un grave nocumento per l'appellante.**

Le evidenze di cui al presente appello rendono alquanto fondamentale l'ottenimento di una riforma dell'ordinanza n. 32/2024 del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, con conseguente sospensione del provvedimento finale di esclusione e di tutti i provvedimenti impugnati, in via cautelare in sede di prime cure, ed all'esito dell'udienza in camera di consiglio, poiché evidentemente illegittima e lesiva degli interessi legittimi dell'odierno ricorrente.

Si evidenzia che ove il Collegio non dovesse riformare l'ordinanza nei modi e nei termini indicati in atto si produrrebbe un definitivo e grave nocumento in capo al sig. Sorrentino, poiché l'attesa del giudizio di merito renderebbe vano l'intero impianto difensivo e con la conseguenza che la sentenza sarebbe *inutiliter data*.

Nell'attesa di un giudizio di merito, è legittima l'aspirazione del ricorrente alla sua immissione in posizione utile in graduatoria, ove poter richiedere il nulla osta, valido per l'a.a. 2023/2024, onde veder vanificare le sue richieste con ulteriori danni derivanti dalla mancata possibilità di proseguire gli studi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, in ossequio all'art. 24 Cost.

Infine, secondo il bilanciamento degli interessi in giuoco si ritiene di tutta evidenza che non vi sarebbe alcun pregiudizio per la P.A. in ordine all'immatricolazione dell'appellante con riserva, rispetto, invece, al grave nocumento che certamente subirebbe il sig. Sorrentino.

* * * * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Premesso che il sig. Andrea Sorrentino era stato escluso dalla graduatoria finale ai fini dell'iscrizione ad anno successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara, l'eventuale sua ammissione non arreherebbe danno ad altri soggetti, nella denegata ipotesi in cui il l'Ecc.mo Consiglio di Stato ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro utilmente collocati nella graduatoria, si chiede ai sensi dell'art. 41, comma 4, del C.P.A., visto l'elevato numero di controinteressati e l'impossibilità a reperire sia i nominativi che i rispettivi indirizzi di residenza, nonché la elevata dispendiosità in termini economici, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di

Ferrara. A fronte dell'impossibilità di reperire i nominativi dei controinteressati, identificati nella graduatoria degli ammessi mediante una serie numerica denominata "prematricola", gli indirizzi di residenza e posto che l'Università degli Studi di Ferrara si è rifiutata di riscontrare alla richiesta dei nominativi e degli indirizzi di residenza dei controinteressati, non è stato possibile notificare né il ricorso di prime cure e né il presente appello ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41 comma 2 c.p.a., questa difesa propone, qualora fosse ritenuto necessario dal Collegio adito visto il superamento in primo grado, istanza di autorizzazione alla notifica del presente appello cautelare mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti potenziali controinteressati, secondo le modalità che saranno prescritte dal Consiglio di Stato adito.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il sig. Sorrentino, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso, previa concessione di sospensiva o più adeguato provvedimento cautelare collegiale, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, e comunque:

- 1) accogliere le censure e i fatti dedotti nel presente atto d'appello con la conseguente riforma dell'ordinanza emessa dal TAR Emilia-Romagna, n. 32/2024 e pubblicata il 07.02.2024, annullando, previa sospensione, gli atti impugnati nella parte lesiva all'odierno appellante;
- 2) per l'effetto, valutare la domanda dell'appellante come da motivazioni in atto, disporre il suo collocamento in posizione utile all'interno della graduatoria finale degli ammessi con conseguente immatricolazione del sig. Sorrentino alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Ferrara, per l'a.a. 2023/2024;
- 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con espressa domanda di refusione del contributo unificato versato dal ricorrente nel giudizio di prime cure.

Allegati come da separato indice foliaro.

Ai fini del versamento del c.u. si evidenzia che per questa di appello cautelare è esente.

Salvis iuribus.

Larino, li 07.04.2024

Avv. Raïssa Mancinone